PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI DETENUTI

Art. 3

Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento del personale

DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 15 NOVEMBRE 1996, N. 579

Versione in vigore dal 2 maggio 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 97
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione/art-3-predisposizione-di-autorimesse-e-di-strutture-per-l-alloggiamento-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it